



Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 374 DEL 18/02/2019

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

APPALTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) CIG 738040460C – REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE E DELLA PROCEDURA DI GARA.

L'ISTRUTTORE	IL DIRIGENTE
Massimo Grego	Il Dirigente Servizi Sociali (Michela Targa) FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 19/02/2019 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 19/02/2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N DTSSO-62-2019

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali
Istruttore: Massimo Grego
Oggetto: *APPALTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) CIG 738040460C – REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE E DELLA PROCEDURA DI GARA.*

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 8 del 08/01/2019 ad oggetto: "Conferma incarichi dirigenziali al Segretario Generale", con il quale viene attribuita al Segretario Comunale D.ssa Michela Targa la responsabilità del Settore "Affari Generali e Istituzionali", nel cui ambito sono ricompresi i Servizi Sociali;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 11/05/2017 è stato dato l'indirizzo di avviare le procedure necessarie per l'adesione del Comune di Chioggia al Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) di cui al D.M. dell'interno del 10 agosto 2016;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 12/06/2017 sono stati dati ulteriori e più specifici indirizzi in merito ai contenuti, criteri e risultati attesi in ordine alle attività e servizi richiesti in sede di proposta progettuale, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ministeriali dello SPRAR;
- con determinazione dirigenziale n. 276 del 08/02/2018 è stata indetta una procedura aperta sopra soglia comunitaria di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'individuazione di un soggetto attuatore per la co-progettazione e la gestione del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR ORDINARI) CIG 738040460C;
- Il Capitolato d'appalto approvato con lo stesso provvedimento dirigenziale 276/2018 stabiliva che il Comune di Chioggia ricercasse un soggetto attuatore per coadiuvarlo nell'elaborazione del progetto SPRAR e sua eventuale attuazione solo nel caso di approvazione da parte del Ministero dell'Interno, prevedendo i seguenti contenuti e modalità di affidamento:
 - preliminarmente attività di co-progettazione del servizio finalizzato all'accoglienza nella rete SPRAR ORDINARI e supporto e assistenza completa e fattiva al Comune di Chioggia per la partecipazione al bando, secondo le condizioni, gli standard, le linee guida, i criteri, i parametri, i formulari e procedure stabilite dalle normative nazionali e regionali;
 - successivamente, solo se il Ministero dell'Interno avesse deciso di accogliere la candidatura al finanziamento, organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi e attività previste nel progetto SPRAR presentato;
 - perfezionamento in fase contrattuale **esclusivamente** a seguito di formale attribuzione al Comune di Chioggia del finanziamento da parte del Ministero del progetto SPRAR. Nessun corrispettivo o rimborso è dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività preparatorie e di progettazione.
 - Il Comune di Chioggia si riserva il diritto di non affidare la gestione non dando così luogo all'attivazione di quanto previsto in sede di prosecuzione del progetto;

- con determinazione dirigenziale n. 1848 del 04/09/2018 la selezione di cui trattasi è stata aggiudicata a favore di CO.GE.S. Don Lorenzo Milani S.C.S. con sede in Viale San Marco 172, Venezia- c.f. e p.iva 02793590270, affidando al medesimo esclusivamente le attività preliminari di co-progettazione dello SPRAR e supporto e assistenza per la formulazione del Progetto e la partecipazione al relativo Bando del Ministero dell'Interno;

TENUTO CONTO CHE:

- in data 4 ottobre 2018 è stato approvato il D.L. n. 113 (c.d. Decreto Sicurezza) "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281);
- Il decreto prevede una riforma con la quale viene **ristrutturato l'impianto complessivo del sistema di accoglienza** rispetto al quadro normativo previgente, modificando l'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo della rete Sprar, stabilendo in particolare che:

Articolo 12 (Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo)

L'articolo 12 interviene sulla platea dei beneficiari dei servizi di accoglienza sul territorio per i migranti prestati dagli enti locali, dettando disposizioni concernenti lo SPRAR al fine di riservare i servizi di accoglienza ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, escludendo dalla possibilità di usufruire dei relativi servizi i richiedenti la protezione internazionale come finora previsto e i titolari di protezione umanitaria.

Al fine di modificare l'ambito di applicazione soggettivo dei servizi di accoglienza dello SPRAR l'articolo in esame modifica diverse disposizioni.

In primo luogo, il comma 1 novella in più parti l'art. 1-sexies del D.L. 416/1989 relativo allo SPRAR.

La lettera a) riscrive il comma 1, per qualificare i servizi dello SPRAR sostituendo il riferimento all'accoglienza "dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria" con il riferimento ai servizi di accoglienza "per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati".

Rispetto al quadro normativo finora vigente, sono pertanto **esclusi** dall'ambito di applicazione dei **servizi della rete SPRAR i richiedenti asilo** (ossia gli stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva).

Non si segnala, invece, alcuna novità per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, richiedenti o non la protezione internazionale, ai quali già dal 2015 è riconosciuta la possibilità di accedere ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo (si rileva che i minori non accompagnati non erano previsti dal capitolato prima citato).

Da ultimo, si provvede a **ridenominare** il "Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati" in "Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati"

Un secondo gruppo di modifiche (comma 2) ha ad oggetto il D.Lgs. n. 142 del 2015 (c.d. decreto accoglienza) che disciplina il sistema di accoglienza nazionale in attuazione delle direttive europee 2013/32/UE e 2013/33/UE.

Precedentemente il sistema di accoglienza era articolato in prima e seconda accoglienza ai sensi del D.Lgs. n. 142 del 2015 e basata su regole definite al di fuori di una logica emergenziale in attuazione

delle direttive europee 2013/32/UE e 2013/33/UE, prevedendo una fase di «prima accoglienza» assicurata in centri di prima accoglienza governativi (articolo 9), nonché nelle strutture temporanee autorizzate dal Prefetto (articolo 11), ed una di «seconda accoglienza» disposta nelle strutture SPRAR (articolo 14).

Ora, attraverso le modifiche agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 142 introdotte dalle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 12 in esame, viene eliminata l'articolazione in due fasi del sistema nazionale di accoglienza dei richiedenti. Il sistema che ne risulta continua a basarsi sul principio del coordinamento a livello nazionale e regionale di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 142 del 2015 e sulle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo decreto.

Inoltre viene riscritto dalla lettera f) del comma 2 l'articolo 14 del D.Lgs. n. 142/2015, dedicato alla disciplina del sistema di accoglienza territoriale, abrogando le parti concernenti lo SPRAR.

Ulteriori modifiche sono conseguentemente introdotte all'articolo 15 del decreto accoglienza (comma 2, lettera g)), concernente le modalità di accesso al sistema di accoglienza territoriale. Oltre a modificare la rubrica dell'articolo, che va a disciplinare le "modalità di individuazione della struttura di accoglienza", sono abrogati i commi 1 e 2 che fanno riferimento allo SPRAR.

La disciplina che risulta dall'intervento di modifica prevede (commi 3 e 4, art. 15, decreto accoglienza) che la prefettura provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal gestore. L'accoglienza è disposta nella struttura individuata ed è subordinata all'effettiva permanenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente.

Inoltre la lettera l) del comma 2 dell'articolo in esame abroga il comma 3 dell'articolo 22 del decreto accoglienza, il quale prevede la possibilità per i richiedenti che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14 di frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente.

Infine i commi 5 e 6 recano due disposizioni transitorie in base alle quali i richiedenti asilo e i titolari di protezione umanitaria già presenti nel Sistema di protezione (SPRAR) alla data di entrata in vigore del decreto-legge rimangono in accoglienza nel Sistema fino alla scadenza del progetto di accoglienza in corso, già finanziato. Per i titolari di protezione umanitaria l'accoglienza non può essere protratta oltre la scadenza del periodo previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del Sistema medesimo e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.

RITENUTO CHE:

- il nuovo impianto di accoglienza che scaturisce dal citato "Decreto sicurezza " n. 113 del 4 ottobre 2018 ha attivato una mutazione profonda dell'impianto complessivo del sistema di accoglienza rispetto al quadro normativo previgente, modificandone l'ambito di applicazione soggettivo e imponendo tutta una serie di limitazioni allo SPRAR, focalizzando il sistema sui Centri governativi di prima accoglienza (CARA), i Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) e i Centri di accoglienza straordinari (CAS);
- che il Ministero dell'Interno con circolare prot. 83774 in data 14/12/2018 inviata a tutti i Prefetti della Repubblica ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alle nuove misure poste in essere dal Decreto Sicurezza, ribadendo che non sono ancora noti i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle nuove domande di contributo per la realizzazione dei progetti finalizzati all'accoglienza SPRAR, che dovranno essere definiti con successivo Decreto del Ministro dell'Interno, come stabilito dal comma 1 lettera a-bis) del D.L. 113/2018;

- Infine con il nuovo sistema di accoglienza vengono rese di incerta applicazione le disposizioni di cui alla nota inviata dal Ministero degli Interni in data 11 ottobre 2016 alle Prefetture di tutta Italia per esercitare una clausola di salvaguardia che renda esenti i Comuni che appartengono alla rete SPRAR dall'attivazione di ulteriori forme di accoglienza.

ACCERTATO CHE:

- per le motivazioni prima esposte la giunta comunale con deliberazione n. 255 del 19/12/2018 ha revocato la deliberazione giuntale n. 114 del 12/06/2017 "Atto di indirizzo per adesione sistema SPRAR", incaricando il Dirigente dei Servizi Sociali in ordine all'eventuale revoca del procedimento di gara di cui alla determinazione dirigenziale n. 276 del 08/02/2018;
- con PEC prot. 6057 del 01/02/2019 è stato comunicato a CO.GE.S. Don Lorenzo Milani S.C.S. , ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge 241/90, l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione e della procedura di gara di cui trattasi, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di memorie scritte o altre documentazioni;
- che il termine di cui al paragrafo precedente è spirato infruttuosamente;

TUTTO CIO' PREMESSO, preso atto del mutamento del quadro normativo nazionale -non prevedibile al momento dell'adozione dei provvedimenti citati (determina a contrarre n. 276/2018 e successiva determina di aggiudicazione n. 1848/2018)- che ha determinato una diversa e sopravvenuta valutazione dell'interesse pubblico originario perseguito, si ritiene opportuno di procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990, mediante:

- a) la revoca dell'aggiudicazione di cui alla determina n. 1848/2018 a CO.GE.S. Don Lorenzo Milani S.C.S. con sede in Viale San Marco 172, Venezia- c.f. e p.iva 02793590270;
- b) la revoca dell'intera procedura di gara di cui alla determina n. 276/2018.

ATTESO CHE:

- sulla presente determinazione il dirigente del servizio interessato esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI PROCEDERE in autotutela, ai sensi dell'art. 21 - quinquies- della Legge 241/1990, alla revoca dell'aggiudicazione definitiva di cui alla determina n. 1848 del 04/09/2018 ad oggetto "*Appalto per l'individuazione di un soggetto attuatore per la co-progettazione e la gestione del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) CIG 738040460C - Presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva a favore dell'operatore economico CO.GE.S. Don Lorenzo Milani S.C.S. di Mestre (VE) c.f. e p.iva 02793590270*";
- 3) DI PROCEDERE in autotutela, ai sensi dell'art. 21 - quinquies- della Legge 241/1990, alla revoca dell'intera procedura di gara di cui alla determina n. 276/2018 ad oggetto "*Procedura d'appalto per l'individuazione di un soggetto attuatore per la co-progettazione e la gestione del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR ordinari) - Determina a contrarre (CIG 738040460C)*", nonché tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti;
- 4) DI DARE ATTO:

- che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Funzionario p.o. del Settore Servizi Sociali Dott. Massimo GREGO;
 - dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e dell'art 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente, acquisendo a fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato;
 - che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- 5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente/Provvedimenti" e nella sezione "Amministrazione Trasparente /Bandi di gara e contratti" contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Chioggia, 18/02/2019

Il Dirigente Servizi Sociali
(Michela Targa)
FIRMATO DIGITALMENTE